SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 6 aprile 2000.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 12475).

00A4408

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2000.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, concernente il reclutamento di personale di alta professionalità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1998, relativo all'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di 100 unità di personale ad alta professionalità per le necessità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le note del 22 dicembre 1999 e del 14 febbraio 2000 di pari protocollo n. AGP/3/1.1.4/AE della Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretariato generale, con le quali viene segnalata la necessità di procedere, sulla base di esigenze riscontrate nell'amministrazione, ad una modifica dell'autorizzazione già concessa con il citato decreto, nel senso di attribuire cinque autorizzazioni rimaste non utilizzate, delle sette previste per la figura di dirigente esperto di organizzazione, valutazione e sviluppo delle risorse umane e controllo di gestione, per la copertura di quattro posti di analista di rete di settima qualifica funzionale e di un posto di dirigente medico;

Considerato che la richiesta della Presidenza del Consiglio non altera il numero delle assunzioni autorizzate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 15;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modifiche alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, nella parte relativa al contingente di alta professionalità autorizzato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: soppressione di cinque posti di dirigente esperto di organizzazione, valutazione e sviluppo delle risorse umane e controllo di gestione e contestuale autorizzazione alla emanazione di un bando di concorso per la copertura di quattro posti di analista di rete ascrivibili alla settima qualifica funzionale e di un bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente medico.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 197

00A4692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 aprile 2000.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico ad integrazione dell'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997. (Ordinanza n. 3057).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota prot. n. 84979/VI.A.2.20 del 29 ottobre 1999 della provincia di Lucca con la quale vengono segnalate esigenze in ordine a interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza della viabilità provinciale di fondo valle del Serchio;

Considerato che l'evento franoso avvenuto il giorno 5 gennaio 2000 nel territorio di Borgo a Mozzano (Lucca) ha investito la sede stradale della s.p. n. 2 «Lodovica» del fondo valle del Serchio e l'attigua linea ferroviaria Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, causando anche il ferimento di cinque persone;

Accertata, a seguito di sopralluoghi effettuati da esperti del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del C.N.R., l'esistenza di effettivi pericoli incombenti per la pubblica e privata incolumità;

Vista la propria ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997 concernente «Interventi infrastrutturali diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo in alcuni comuni delle province di Firenze, Grosseto e Siena», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997 e la successiva ordinanza n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998, con cui sono prorogati di mesi dodici i termini di cui all'art. 4, comma 10 dell'ordinanza n. 2666/97;

Vista la nota n. 2957/323 del 9 febbraio 1999 del comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con la quale viene segnalata la necessità di proroga dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori riguardanti il «Consolidamento del monastero "l'Immacolata" delle Clarisse»;

Vista la nota n. 4369/408 del 24 febbraio 2000 del comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con la quale è stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile copia della relazione di consulenza sui dissesti in atto e sui lavori di consolidamento delle fondazioni del monastero «"l'Immacolata" delle Clarisse»;

Considerato che gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997 per il comune di Roccalbegna (Grosseto) sono già ultimati;

Vista la nota prot. n. 104/10557/15-01 del 16 marzo 2000 della regione Toscana che accoglie le proroghe richieste dai comuni di Cinigiano, Sorano e San Casciano dei Bagni;

Rilevata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti di carattere idrogeologico anche nei territori della provincia di Lucca attraversati dalla viabilità provinciale di fondo valle del Serchio, che rappresenta una veloce comunicazione tra la Garfagnana e la Piana di Lucca, attraverso la Media valle del Serchio, e tenuto conto anche della elevata sismicità dell'area in questione che in caso di evento sismico potrebbe ulteriormente mobilitare le frane;

Vista la nota prot. n. 244/00 del 1° marzo 2000 con cui la regione Toscana - Assessorato alla protezione civile, individua tra l'altro le necessità finanziarie per la sistemazione della viabilità di fondovalle del Serchio;

Vista l'ordinanza n. 2994 del 29 luglio 1999 concernente «Misure urgenti di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999;

Sentita la regione Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'elenco degli interventi urgenti di prevenzione non fronteggiabili in sede locale di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/97 è integrato con i seguenti ricadenti nella provincia di Lucca:

a) intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa incombente sulla s.p. 2 «Lodovica» nel territorio di Borgo a Mozzano (Lucca) (soggetto attuatore: amministrazione provinciale di Lucca) L. 7.000.000.000;

b) adeguamento passerella per la realizzazione di un by-pass al tratto della s.p. 20 nel territorio di Gallicano (Lucca) in corrispondenza della frana di Bolognana (soggetto attuatore: amministrazione provinciale di Lucca) L. 3.000.000.000;

c) studio di fattibilità per la realizzazione di una variante definitiva al tratto della s.p. 20 in corrispondenza della frana di «Bolognana» (soggetto attuatore: amministrazione provinciale di Lucca) L. 400.000.000.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 è assegnato un contributo complessivo di lire 10.400 milioni di cui lire 3.400 milioni sono posti a carico del Fondo di protezione civile, centro di responsabilità 20 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e lire 7.000 milioni sono posti a carico del medesimo centro di responsabilità capitolo 9339.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 dell'ordinanza n. 2994 del 29 luglio 1999, i progetti degli interventi di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)* vanno trasmessi al Dipartimento della protezione civile per il parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'autorità di bacino del fiume Serchio, d'intesa con la regione Toscana, elabora uno studio degli scenari di rischio relativi alla frana di Bolognana comprensivo di proposte di interventi per la sua riduzione.

4. Il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) entro cinque mesi dalla data della presente ordinanza trasmette il progetto di «Consolidamento del monastero "l'Immacolata" delle Clarisse», di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/97, non ancora appaltato, per il parere del comitato tecnico amministrativo ai sensi del precedente comma 2.

Art. 3.

1. Il soggetto attuatore, di cui all'art. 1, per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 2666/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. L'attuazione degli interventi non ancora ultimati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/97, integrati con quelli previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, deve concludersi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro: BIANCO

00A4736

ORDINANZA 21 aprile 2000.

Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco. (Ordinanza n. 3058).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 4, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Considerato che la chiusuca del traforo del Monte Bianco continua a determinare una situazione di crisi nei settori produttivi;

Sentiti i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono sospesi dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 2000 i termini previdenziali e fiscali a favore delle imprese che hanno inoltrato richiesta di cassa integrazione; che possano dimostrare di aver subito danni a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco; che hanno beneficiato della sospensione, accordata dalla regione Valle d'Aosta, del pagamento di mutui accesi con la regione medesima sulla base della dimostrazione di danni subiti.

2. Con decreto del Ministro delle finanze e del lavoro e previdenza sociale sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Gli oneri per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 62, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro: BIANCO

00A4735

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Firenze n. 9506 del 29 marzo 2000 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai lavori di ammodernamento del sistema informativo dei servizi catastali e delle sezioni erariali che hanno causato l'interruzione delle attività;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

dal giorno 27 marzo 2000 al giorno 1ª aprile 2000, ufficio del territorio di Firenze.

Firenze, 3 aprile 2000

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A4737

DECRETO 11 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 21/2000 del 30 marzo 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino avvenuto in data 29 marzo 2000 a seguito di assemblea del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 29 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficia*le della Repubblica italiana.

Napoli, 11 aprile 2000

Il direttore regionale: ABATINO

00A4731

DECRETO 12 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Napoli.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio primo - Divisione seconda, prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Napoli n. 12317 del 31 marzo 2000 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disattivazione del sistema delle procedure informatiche, per problemi afferenti al server, presso il servizio di pubblicità immobiliare, circoscrizioni di Napoli prima e seconda, per cui nel giorno 31 marzo 2000, dalle ore 8,42 alle ore 10, non è stato possibile effettuare operazioni di accettazione, ispezione, certificazione, contabilità, acquisizione e repertoriazione di atti;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sistema informatico, come in premessa citato, del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

Regione Campania: ufficio del territorio di Napoli:

giorno 31 marzo 2000, dalle ore 8,42 alle ore 10.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 aprile 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A4730

DECRETO 14 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Atri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione prot. n. 281 del 3 aprile 2000 con la quale è stato segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atri e dell'ufficio del registro di Atri nei giorni 23, 24, 25 e 27 marzo 2000 dovuto ai lavori di bonifica della rete informatica ed al disbrigo delle operazioni conclusive di attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Atri;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atri e dell'ufficio del registro di Atri per i giorni 23, 24, 25 e 27 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 14 aprile 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A4668

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 marzo 2000.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000 dedicati a «L'arte e la scienza» - nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 1600 - € 0,83).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi dell'avvento dell'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000, di cui uno dedicato a «L'ARTE» ed uno a «LA SCIENZA», nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 1.600 - € 0,83).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40 × 30; formato stampa dei francobolli: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; formato carta del foglietto: cm 11 × 8; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di due francobolli.

Le vignette dei francobolli riproducono rispettivamente un'opera del pittore italiano Giorgio de Chirico e precisamente, per il francobollo dedicato a «L'ARTE», il primo dipinto metafisico denominato «L'enigma di un pomeriggio d'autunno», del 1910, conservato presso una collezione privata, in Buenos Aires e, per il francobollo dedicato a «LA SCIENZA», il dipinto denominato «Il tempio fatale», del 1914, conservato presso The Philadelphia Museum of Art (Gallatin Collection), in Philadelphia.

Completano a francobolli le rispettive leggende, la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

I due francobolli sono uniti tra di loro, lungo il lato di mm 30, in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti nel seguente ordine: «L'ARTE» e «LA SCIENZA». Fuori del riquadro sono riprodotti alcuni dei motivi rappresentati nei francobolli e precisamente, a sinistra, particolari dell'opera che illustra la tematica dell'arte e, a destra, particolari del dipinto che rappresenta la scienza. Completano il foglietto, in alto, la scritta «POSTE ITALIANE» e, in basso, la leggenda «AVVENTO ANNO DUEMILA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A4694

DECRETO 17 marzo 2000.

Valore e caratteristiche tecniche di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Design italiano» nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 4.800 - € 2,48).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2000, di una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Design italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2000, sei francobolli ordinari appartenenti alla serie anzidetta;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Design italiano», nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 4.800 - € 2,48).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta: mm 48 × 40, per ciascun francobollo; formato stampa: mm 44 × 36, per ciascun francobollo; dentellatura: 14; formato carta del foglietto: cm 15,4 × 13,7; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di sei francobolli.

I sei francobolli sono disposti in triplice fila e uniti tra di loro in un riquadro perforato posto nella parte destra del foglietto. Fuori dal riquadro sono riportati, a sinistra, in alto, su due righe, le leggende «DESIGN ITALIANO nel paesaggio domestico» e "*Presentazione di Daniele Baroni*" e a seguire, su diciassette righe, il testo «Il termine design sta a significare un complesso sistema che, oltre alla progettazione, coinvolge la produzione e il consumo del prodotto. Il "sistema design" è dunque un'equilibrata formula che assume in sé ideazione, tecnologia, funzione, innovazione, estetica. Nella seconda metà del ventesimo secolo l'Italia ha saputo giungere ai massimi vertici della ribalta internazionale, in particolare, proprio nell'ambito del mobile e del complemento d'arredo. Mobili di design e oggetti d'arredo vengono progettati e prodotti indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambiente residenziale. Sia pure dotati di una precisa funzione, essi vivono di una loro identità e autonomia come sculture entro lo spazio domestico. Due generazioni di designer e un gruppo di qualificate aziende consegnano al prossimo futuro un'irripetibile esperienza. Il domani sarà inevitabilmente diverso.». In basso è raffigurata la poltrona «Vanity Fair» prodotta da Poltrona Frau dal 1934 e, in sovrapposizione, è riportata la scritta "POSTE ITALIANE".

Le vignette dei francobolli raffigurano, secondo una medesima impostazione grafica che divide le stesse in quattro riquadri, in un gioco di incastri, mobili e complementi di arredo a illustrare il design italiano.

Il francobollo in alto a sinistra riproduce da sinistra a destra, dall'alto in basso: la lampada da terra «ARCO» di "ACHILLE E PIER GIACOMO CASTIGLIONI", produzione Flos, 1962, con base in marmo che regge un arco di acciaio estensibile e diffusore in acciaio; la libreria «Carlton», disegnata da "ETTORE SOTTSASS JR.", produzione Memphis, 1981, rivestita in laminato plastico; la caffetteria espresso «Cupola», disegno di "ALDO ROSSI",

produzione Alessi, 1988, in fusione di alluminio con manici e pomolo in poliammide; la poltroncina «Breeze», disegnata da "CARLO BARTOLI" per Segis, 1995, con struttura in alluminio, sedile e schienale in prolipropilene.

Il francobollo in alto a destra riproduce da sinistra a destra, dall'alto in basso: la poltrona della serie «Le Tentazioni», progetto di "MARIO BELLINI", produzione Cassina, 1973, struttura metallica e imbottitura in poliuretano espanso; il cavatappi antropomorfo «Anna G.» disegnato da "ALESSANDRO MENDINI" per Alessi, 1994, in zama cromata e poliammide; la lampada da tavolo «Atollo», design di "VICO MAGISTRETTI", produzione O-Luce, 1977, in alluminio verniciato; la lampada a sospensione «Titania», progetto di "ALBERTO MEDA - PAOLO RIZZATTO", produzione Luceplan, 1989, composta da lamelle di alluminio che filtrano luce colorata.

Il francobollo al centro a sinistra riproduce da sinistra a destra, dall'alto in basso: la sedia «Superleggera» di "GIO PONTI", realizzata da Cassina nel 1957, in legno laccato nero opaco e sedile in canna india; la poltrona «Sacco» disegnata da "GATTI PAOLINI TEODORO" per Zanotta, 1969, con involucro contenente piccole sfere di polistirolo, rivestito in pelle o Nailpelle, sfoderabile, adattabile di volta in volta alla seduta; la lampada da terra «Papillona», progetto di "TOBIA SCARPA" per Flos, 1977, con struttura in alluminio verniciato e riflettore diffusore in vetro prismato metallizzato; la pentola «Pasta set», progettata da "MASSIMO MOROZZI" per Alessi, 1982, con doppio contenitore in acciaio, di cui quello interno con funzione di scolapasta.

Il francobollo al centro a destra riproduce da sinistra a destra, dall'alto in basso: la lampada da terra «Luminator», progettata da "PIETRO CHIESA" per Fontana Arte nel 1937, in ottone verniciato grigio; il mobile di servizio «Boby», ideato da "JOE COLOMBO" per Bieffeplast nel 1970, attualmente prodotto da B-Line, carrello in ABS con vassoi rotanti, montato su ruote piroettanti; la poltrona «Ghost», disegnata da "CINI BOERI - TOMU KATAYANAGI" nel 1987, realizzata da Fiam, con un'unica lastra di cristallo piegata; la credenza «Quartetto», design "LODOVICO ACERBIS - GIOTTO STOPPINO" per Acerbis International, 1991, con contenitore laccato e grande anta, in noce o in essenza di pero, che si apre a ribalta.

Il francobollo in basso a sinistra riproduce da sinistra a destra, dall'alto in basso: le poltrone della serie «I Feltri», progetto di "GAETANO PESCE" per Cassina, 1987, realizzate in feltro e quindi in parte rimodellabili; la cassettiera «Mobil», disegnata da "ANTONIO CITTERIO - OLIVER LOEW" per Kartell, 1994, con cassetti in tecnopolimeri termoplastici colorati in una struttura metallica con ruote; l'appendiabiti «Sciangai», un'invenzione di "DE PAS D'URBINO LOMAZZI", prodotto da Zanotta nel 1974, realizzato in frassino, si apre come il gioco dei bastoncini cinesi; la sedia «Tonietta», disegnata da "ENZO MARI" e prodotta da Zanotta nel 1985, in lega di alluminio e cuoio.

Il francobollo in basso a destra riproduce da sinistra a destra, dall'alto in basso: la poltrona «Fuorline», design "MARCO ZANUSO" per Arflex, 1964, struttura in acciaio, sedile e schienale con sottile imbottitura; lo sgabello «4825», disegnato da "ANNA CASTELLI FERRIERI" per Kartell, 1979, con schienalino in poliuretano, sedile e poggiapiedi in polipropilene, gambe in tubo in acciaio; il portaghiaccio «TMT», disegnato da "BRUNO MUNARI" nel 1955, prodotto da Zani & Zani, in alluminio anodizzato colorato; la lampada da tavolo «Tolomeo», progetto di "MICHELE DE LUCCHI - GIANCARLO FASSINA", produzione Artemide, 1986, in alluminio anodizzato lucidato.

Completano ciascun francobollo la leggenda "DESIGN ITALIANO", la scritta "ITALIA" ed il valore "800" "€ 0,41".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A4695

DECRETO 17 marzo 2000.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato alla Coppa del Mondo di sci, nel valore di L. 4.800 - € 2,48.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto in corso di perfezionamento con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 2000, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare alla Coppa del mondo di sci;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla Coppa del mondo di sci, nel valore di L. 4.800 - € 2,48.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 240.000» «€ 123,95».

La vignetta raffigura, in primo piano, uno sciatore impegnato nella specifica disciplina sportiva la cui immagine si riflette sulla superficie della Coppa riprodotta sullo sfondo con la leggenda «COPPA DEL MONDO DI SCI», Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «4.800» «€ 2,48».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A4696

DECRETO 20 aprile 2000.

Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art.5;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la predetta direttiva, ed in particolare l'art. 15 che ha dettato disposizioni circa il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per spese di istruttoria e di verifiche e controlli;

Visti i decreti del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000 con i quali sono state poste le regole inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali, ed in particolare, rispettivamente, gli articoli 5 in materia di contributi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 gennaio 1994 che, ai sensi dell'art. 19 del codice postale e delle telecumunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso degli oneri sostenuti dall'amministrazione per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Decreta:

Capo I

LICENZE INDIVIDUALI

Art. 1.

Contributo per istruttoria

1. Le ditte che intendono offrire al pubblico servizi postali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenute al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L. 1.000.000 per ogni domanda inerente a ciascun servizio.

2. Le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione della licenza individuale sono assoggettate ad un contributo d'istruttoria di L. 200.000.

Art. 2.

Contributo per controlli e verifiche

1. Le ditte titolari di una licenza individuale, in riferimento agli oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione del servizio oggetto della licenza e per la verifica del mantenimento delle relative condizioni, sono tenute al pagamento di un contributo ad anno, compreso quello nel quale è stata prodotta la dichiarazione, di L. 500.000 per la prima sede operativa e di L. 200.000 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata nel territorio nazionale.

Capo II

AUTORIZZAZIONI GENERALI

Art. 3.

Contributo per istruttoria

1. Le ditte che intendono offrire al pubblico servizi postali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenute al pagamento di un contributo, a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L. 500.000 per ogni dichiarazione inerente a ciascun servizio.

2. Ogni dichiarazione di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione rispetto a quella originaria è soggetta ad un contributo per istruttoria di L. 200.000.

Art. 4.

Contributo per controlli e verifiche

1. Le ditte titolari di un'autorizzazione generale, in riferimento agli oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione del servizio oggetto dell'autorizzazione e per la verifica del mantenimento delle relative condizioni, sono tenute al pagamento di un contributo ad anno, compreso quello nel quale è stata prodotta la dichiarazione, di L. 500.000 per la prima sede operativa e di L. 200.000 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata nel territorio nazionale.

2. Nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di diniego da parte del Ministero delle comunicazioni nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della dichiarazione per le autorizzazioni generali o in quello di trenta giorni per le autorizzazioni generali ad effetto immediato, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

Capo III

NORME FINALI

Art. 5.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento con vaglia postale interno o internazionale alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

d) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato al capo XXVI, capitolo 2569, art. 14.

Art. 6.

Termini per il pagamento

1. Per l'avvio delle attività soggette a licenza individuale i contributi sono versati:

a) per istruttoria, contestualmente alla domanda;

b) per controlli e verifiche, entro trenta giorni dalla comunicazione della intervenuta licenza.

2. Per l'avvio delle attività soggette ad autorizzazione generale e ad autorizzazione generale ad effetto immediato, i contributi per istruttoria e per verifiche e controlli sono versati contestualmente alla dichiarazione.

3. Per gli anni successivi al primo i contributi sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 7.

Aggiornamento dei contributi

1. La rivalutazione dei contributi è disposta ogni due anni secondo il tasso programmato d'inflazione con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare entro il 31 ottobre.

Art. 8.

Ritardato o mancato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento dei contributi, entro il termine massimo del 31 luglio di ciascun anno, l'interessato è tenuto a versare una maggiorazione pari allo 0,50% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

2. In caso di mancato pagamento dei contributi e delle relative maggiorazioni, il Ministero delle comunicazioni procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le norme del presente decreto si applicano contestualmente all'entrata in vigore dei regolamenti concernenti il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 39

00A4697

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 aprile 2000.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», in Milano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di delega in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ed in particolare l'articolo 4, con il quale il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, è stato trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci;

Vista la delibera n. 3/2000 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, nella seduta del 29 febbraio 2000, ha adottato lo statuto della nuova Fondazione, pervenuto il 7 marzo 2000;

Visto il codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ed in particolare gli articoli 12 e seguenti;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, chiamati a far parte di diritto del consiglio di amministrazione della Fondazione, opportunamente interpellati, si sono favorevolmente espressi, senza formulare osservazioni, sul testo dello statuto adottato dall'ente;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 258 del 20 luglio 1999, è approvato e reso esecutivo il testo dello statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci che, annesso al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto e l'unito statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione la Fondazione acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

ALLEGATO

STATUTO DELLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA «LEONARDO DA VINCI».

Art. 1.

Istituzione, sede e caratteristiche della fondazione

La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominata Fondazione, è retta dal presente statuto, adottato dal consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci ai sensi e per gli effetti previsti dallo stesso decreto legislativo.

La Fondazione ha sede in Milano, via S. Vittore n. 21.

La Fondazione non ha scopi di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attivitá sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di amministrazioni ed enti pubblici e privati.

Le finalità della Fondazione trovano attuazione nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Scopi

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

promuovere e diffondere, in una logica educativa e mediante il più accurato utilizzo degli strumenti pedagogici, la conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

acquisire, conservare, reperire, valorizzare ed illustrare al pubblico, di ogni fascia di etá e condizione personale e sociale, anche in forma attiva ed esemplificativa, le produzioni materiali ed immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale;

porsi quale laboratorio di ricerca museale scientifica, progettuale e d'incontro tra la comunità scientifica nazionale e quella internazionale per favorire e sviluppare collaborazioni reciproche, integrazioni e sinergie.

Art. 3.

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;

c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;

d) aderire o concorrere all'istituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto;

e) costituire o assumere interessenze o partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;

f) promuovere, organizzare e partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;

g) promuovere e finanziare la costituzione di premi per la ricerca scientifica e tecnologica di alta qualità;

h) contribuire alla formazione di giovani ricercatori e all'aggiornamento scientifico e tecnologico anche attraverso borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi residenziali, soggiorni presso istituti di ricerca in Italia ed all'estero e programmi per visiting professor in istituti italiani;

i) svolgere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati al museo;

j) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a gadgets e simili;

k) costituire, con delibera del consiglio di amministrazione, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, al fine di promuovere, sviluppare e incrementare la rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.

Art. 4.

Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente individuati, descritti e stimati dalla relazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che costituiscono il fondo di dotazione;

dai beni mobili ed immobili conferiti alla Fondazione da amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, da enti pubblici e privati che assumano l'impegno di partecipare alla dotazione iniziale prima della data di entrata in vigore dello statuto;

da beni immobili da chiunque conferiti successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto;

da beni mobili da chiunque conferiti successivamente alla entrata in vigore dello statuto, non destinati alle attività di gestione a norma delle disposizioni che seguono;

dalla parte delle rendite e dei conferimenti non utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento.

Il consiglio di amministrazione, per esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, può disporre del patrimonio della Fondazione nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua reintegrazione entro i due esercizi successivi.

Per la realizzazione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale:

dei contributi ordinari dello Stato;

delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;

dei proventi derivanti dalle attività istituzionali;

di eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni, di enti locali e di enti pubblici;

di eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

di eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità istituzionali.

Art. 5.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio.

Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del collegio dei partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-*bis* e seguenti del codice civile; per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

Art. 6.

Partecipanti alla fondazione

Partecipano alla Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7:

1) i fondatori di diritto, individuati nei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni e le attività culturali, negli enti pubblici territoriali che contribuiscono in modo significativo al patrimonio della Fondazione;

2) i promotori istituzionali di diritto, individuati nelle università, che contribuiscono alla Fondazione mediante l'attribuzione di proprie competenze scientifiche e tecniche;

3) i fondatori, individuati nelle amministrazioni pubbliche, nelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, negli enti e nelle istituzioni che contribuiscono ad incrementare il fondo di dotazione;

4) i promotori istituzionali, individuati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti pubblici, negli istituti di ricerca e nelle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che contribuiscono in modo continuativo al raggiungimento degli scopi istituzionali mediante contributi, attività, servizi, consulenze professionali;

5) i sostenitori, individuati nelle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e negli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi, attività, servizi, consulenze professionali occasionali o riferiti a specifici progetti;

6) i volontari, individuati nelle organizzazioni di volontariato e nelle persone fisiche che mettono a disposizione della Fondazione la propria attività volontaria e gratuita ovvero specifiche competenze.

I partecipanti alla Fondazione possono essere anche amministrazioni, enti, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private aventi cittadinanza o nazionalità diversa da quella italiana.

I requisiti per l'ammissione alla Fondazione delle diverse categorie di partecipanti e per l'attribuzione di voto ponderale all'interno del collegio dei partecipanti sono fissati nel regolamento di cui all'art. 10. Nello stesso regolamento sono regolati i casi di esclusione dei partecipanti per gravi violazioni degli obblighi assunti nei confronti della Fondazione, per sottoposizione a procedure fallimentari, equiparate e sostitutive, per intervenuta condanna definitiva per delitto non colposo.

I fondatori di diritto non possono essere esclusi dalla Fondazione.

I partecipanti possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte all'atto dell'ammissione.

Art. 7.

Collegio dei partecipanti

Il collegio dei partecipanti è costituito dai fondatori di diritto, dai fondatori e dai partecipanti ammessi alla Fondazione dal consiglio di amministrazione. A ciascuno di questi ultimi è attribuito un voto commisurato all'entità o all'importanza della partecipazione, secondo i criteri fissati nel regolamento della Fondazione.

Il collegio dei partecipanti, con esclusione dei fondatori di diritto e dei promotori istituzionali di diritto, elegge a membri del consiglio di amministrazione, due membri della categoria dei fondatori, due della categoria dei promotori istituzionali, uno della categoria dei sostenitori e uno della categoria dei volontari. Ciascun partecipante potrà votare per non più di sei nominativi, di cui due per ciascuna delle categorie di cui ai numeri 3 e 4 e uno per ciascuna delle categorie di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 6. Risultano eletti per ciascuna categoria i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti ponderali.

Il collegio si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed è convocato dal presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal membro all'uopo eletto a maggioranza dagli intervenuti e sono valide con la presenza di almeno cinque membri.

Il collegio formula proposte ed è consultato dal consiglio di amministrazione sulle linee generali dell'indirizzo culturale e delle attività della Fondazione.

Delle riunioni del collegio è redatto apposito verbale, firmato dal presidente, che è portato tempestivamente a conoscenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

il collegio dei partecipanti;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Composizione e durata del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un consigliere designato da ciascun fondatore di diritto e da ciascun promotore istituzionale di diritto;

b) sei consiglieri eletti, anche tra estranei alla Fondazione, a maggioranza, dai partecipanti fondatori e dai partecipanti promotori istituzionali;

c) sei consiglieri eletti, anche tra estranei alla Fondazione, a norma dell'art. 7, dal collegio dei partecipanti.

Le elezioni degli appartenenti alle varie categorie dovranno essere effettuate contemporaneamente.

Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. I singoli consiglieri possono essere sostituiti, nel corso del mandato, per giustificati motivi, con le stesse modalità di nomina o di elezione.

Nel corso del mandato il consiglio di amministrazione può cooptare rappresentanti designati da ciascuno dei nuovi partecipanti fondatori, promotori istituzionali o sostenitori ammessi nel collegio dei partecipanti, in numero non superiore ad un terzo dei consiglieri eletti. I membri così cooptati restano in carica sino al rinnovo del consiglio di amministrazione.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, è dichiarato decaduto ed è sostituito mediante designazione o elezione.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa della Fondazione e in particolare:

nomina il presidente nell'ambito di una rosa di tre nominativi indicati dai fondatori di diritto e uno o due vice-presidenti, su proposta del presidente;

approva il regolamento della Fondazione;

predispone le linee generali dell'attività della Fondazione;

approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio;

delibera le modifiche statutarie, nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

delibera l'ammissione dei partecipanti;

nomina il direttore, su proposta del presidente, determinando la durata dell'incarico;

su proposta del direttore, individua i dipartimenti della Fondazione e nomina i relativi direttori;

costituisce gli organi scientifici dei dipartimenti e un organo per la valutazione dei risultati;

delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

nomina, se ritenuto necessario, un comitato esecutivo cui delega in tutto o in parte i propri poteri, con esclusione del potere di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio;

attende agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto.

Il regolamento della Fondazione disciplina, tra l'altro:

a) criteri e requisiti per l'ammissione alle varie categorie di partecipanti di cui all'art. 6, eventualmente stabilendo altre e diverse categorie di partecipazione;

b) modalità di funzionamento del collegio dei partecipanti, con attribuzione alle diverse categorie di voto ponderato;

c) l'individuazione dei compiti e delle attribuzioni del direttore;

d) i criteri per la nomina dei direttori dei dipartimenti, dei relativi organi scientifici e dell'organo di valutazione dei risultati.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono adottate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le decisioni del comitato esecutivo sono sottoposte a ratifica del consiglio.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzione di segretario, senza diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione può nominare un presidente onorario della Fondazione, anche al di fuori dei partecipanti, scegliendolo tra personalità eminenti della cultura scientifica.

Art. 11.

Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta dei membri designati dai fondatori di diritto, ovvero su richiesta di almeno metà dei suoi membri. Per la convocazione non sono previsti obblighi di forma, ma essa deve essere fatta con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed in seconda con la presenza di un terzo. Esso delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di modifiche statutarie, il consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri in carica.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Presidente

Il presidente della Fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominato, del comitato esecutivo. Egli convoca e presiede ambedue gli organi.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

b) può agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, nominando difensori;

c) esercita tutti i poteri che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

d) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente ovvero da uno dei vice presidenti, indicato dal presidente stesso all'atto della nomina.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, dei quali uno nominato dal consiglio di amministrazione, uno dal Ministro della pubblica istruzione e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal consiglio di amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Il compenso dei revisori è determinato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei dottori commercialisti in vigore.

I membri del collegio dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

Scioglimento della fondazione e devoluzione dei beni

Nel caso in cui gli scopi della Fondazione non possano più essere raggiunti, il consiglio di amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente o fondazione che persegua gli stessi scopi.

La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

Art. 15.

Disposizione transitoria

Il consiglio di amministrazione dell'ente pubblico trasformato resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente statuto e l'elezione del primo consiglio i amministrazione della Fondazione provvede a tutti gli adempimenti necessari al trasferimento del patrimonio dell'ente pubblico alla Fondazione, alla individuazione di nuove dotazioni patrimoniali, alla elaborazione di criteri per l'ammissione delle varie categorie di partecipanti, all'ammissione dei partecipanti e alla prima convocazione del collegio.

In sede di prima applicazione del presente statuto, il nuovo consiglio di amministrazione sarà costituito all'avvenuta nomina dei componenti di diritto.

I revisori dei conti dell'ente trasformato restano in carica fino alla nomina dei nuovi revisori.

Art. 16.

Vigilanza

Il Ministero della pubblica istruzione vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

00A4693

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Autori CITET - Cinema teatro televisione», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 5 maggio 1987, la società cooperativa «Autori CITET - Cinema teatro televisione» a. r.l., con sede in Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Alberto Tavani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6992, del 22 dicembre 1999, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Autori CITET - Cinema teatro televisione» a. r.l., con sede in Roma, via Pisanelli n. 4, costituita con rogito dott. Arnaldo Vigna Taglianti coad. notaio Salvatore Albano in data 4 giugno 1976, rep. 480146, reg. soc. 3072/76 tribunale di Roma, BUSC n. 23420, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A4707

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Estragon», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 20 gennaio 1987, la società cooperativa «Estragon», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Del Gaizo Adriana ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 7151 del 30 dicembre 1999, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1981, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Estragon» a r.l., con sede in Roma, via del Vignola n. 75, costituita con rogito notaio Luigi Napoleone in data 10 giugno 1980, rep. 85704, reg. soc. 3426/80 tribunale di Roma, BUSC 25933, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il dirigente*: PICCIOLO

00A4709

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro Ventitre'», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 21 novembre 1986, la società cooperativa «Teatro Ventitre'» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. proc. Mario Monzini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6990 del 22 dicembre 1999, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1977, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Teatro Ventitre'» a r.l., con sede in Roma, via Monticelli n. 12, costituita con rogito notaio Carlo Raiti in data 8 settembre 1976, rep. 43911, reg. soc. 3547/76 tribunale di Roma, BUSC 23463 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il dirigente*: PICCIOLO

00A4710

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Rocca Bruna», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 1° marzo 1985, la società cooperativa «Rocca Bruna» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Stefano Palumbo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1989 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Giacinti Maurizio in sostituzione dell'avv. Stefano Palumbo dimissionario;

Vista la nota prot. 6996 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1975 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Rocca Bruna» a r.l., con sede in Roma, via della Panetteria n. 15, costituita con rogito notaio Vincenzo Butera in data 28 dicembre 1973, rep. n. 730850, reg. soc. n. 761/74 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22088, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A4711

DECRETO 29 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Solaria, unità di Carini. (Decreto n. 28000).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998, dalla ditta S.p.a. Solaria;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998, della ditta S.p.a. Solaria, sede in Carini (Palermo), e unità di Carini (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4702

DECRETO 29 marzo 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Solaria, unità di Carini. (Decreto n. 28001).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999, dalla ditta S.p.a. Solaria;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999, della ditta S.p.a. Solaria, sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4703

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel, unità di Frasso Sabino, Frosinone, Roma e Pomezia. (Decreto n. 28007).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Alpitel S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Alpitel S.p.a. - codice Istat 45.31.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 gennaio 2000 al 5 luglio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 66 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alpitel S.p.a., sede legale in Nucetto (Cuneo), unità di Roma e Pomezia (Roma), per un numero massimo di 38 unità lavorative - Frosinone, per un numero massimo di 19 unità lavorative, Frasso Sabino (Rieti), per un numero massimo di 9 unità lavorative - Codice Istat n. 45.31.0 (matricola I.N.P.S. n. 2702294088), per il periodo dal 6 gennaio 2000 al 5 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4705

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a S.I.T.E., unità di Benevento, Lusciano e S. Vitaliano. (Decreto n. 28008).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori

delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 20 gennaio 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.IT.E. S.p.a. e le componenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 181 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.I.T.E. S.p.a. - codice Istat 32.20.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 181 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unità di Benevento, per un numero massimo di 73 unità lavorative; Lusciano (Caserta), per un numero massimo di 65 unità lavorative; S. Vitaliano (Napoli), per un numero massimo di 43 unità lavorative codice Istat: 32.20.0 (matricola I.N.P.S. n. 1307404393), per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4706

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Salamonio», in Nepi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'accertamento ispettivo del 12 ottobre 1998, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Viterbo, nei confronti della socetà cooperativa «Cooperativa agricola Salamonio», con sede in Nepi (Viterbo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la designazione della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Salamonio», con sede in Nepi (Viterbo), alla piazza del Comune n. 11, costituita in data 3 ottobre 1987, con atto a rogito notaio dott. Luigi De Santis di Caprarola (Viterbo) omologato dal tribunale di Viterbo con decreto del 28 ottobre 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Giorgio Chicchirichi, residente in Montefiascone (Viterbo), alla via Daniele Manin n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4712

DECRETO 3 aprile 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a r.l. degli autoferrotramvieri», in Crotone.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1998, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. degli autoferrotramvieri», con sede in Crotone (Catanzaro), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Abiusi;

Vista la mancata ottemperanza, da parte del predetto commissario liquidatore, all'invio della relazione semestrale ex art. 205 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Carnè con studio in Crotone, alla via Gallupi n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. degli autoferrotramvieri», con sede in Crotone, alla via Marinella n. 6, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1998, in sostituzione del dott. Francesco Abiusi.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4713

DECRETO 3 aprile 2000.

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa «Quattr'esse - Servizi sociali, sanitari e di solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto-ministeriale 11 gennaio 2000 con il quale la società cooperativa «Quattr'esse - Servizi sociali, sanitari e di solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Cesare Mingo;

Vista la relazione del 9 febbraio 2000 con la quale il predetto dott. Cesare Mingo ha accertato la regolarità del deposito dei bilanci di esercizio risultati mancanti in sede di precedente verifica ispettiva;

Ritenuto, conseguentemente, che l'accertata insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2544 del codice civile rende indispensabile provvedere all'annullamento del citato decreto 11 gennaio 2000;

Decreta:

Il decreto ministeriale 11 gennaio 2000 con il quale la società cooperativa «Quattr'esse - Servizi sociali, sanitari e di solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via Ferdinando Martini n. 26, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544, codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Cesare Mingo, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4738

DECRETO 4 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Domus S. Luca», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno

depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Domus S. Luca», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio B. Perri Pedio in data 30 dicembre 1955, registo società n. 452 del Tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 253.

Potenza, 4 aprile 2000

Il dirigente: GRIPPA

00A4733

DECRETO 6 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Oriente S.r.l.», in Vasto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoindicata è sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa edilizia «Oriente S.r.l.», con sede in Vasto, costituita per rogito notar Maria Bernadetta Cavallo Marincola, in data 13 giugno 1979, registro società n. 625, presso il tribunale di Chieti, pos. n. 769/171238.

Chieti, 6 aprile 2000

Il direttore: COLACI

00A4734

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2000.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a.

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a., con sede legale in Ravenna, piazza Garibaldi n. 6 e capitale sociale di L. 196.100.000.000;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro, e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Per delegazione del direttore generale
CONTI - SCARALLO

00A4761

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2000.

Normativa sui fondi pensione interni bancari.

I fondi pensione «preesistenti» di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, istituiti all'interno di banche e di soggetti appartenenti a gruppi bancari, sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia. La commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con alcuni provvedimenti emanati a partire dal 14 ottobre 1999, ha proceduto alla loro iscrizione nella III sezione speciale dell'albo dei fondi pensione.

In relazione a ciò, vengono fornite alcune prime istruzioni in merito agli adempimenti che si richiedono ai fondi vigilati dalla Banca d'Italia.

1. *Modifiche ai regolamenti dei fondi pensione.*

In base al combinato disposto dell'art. 18, comma 3, e dell'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124/1993, la Banca d'Italia approva le modifiche ai regolamenti dei fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di banche e di soggetti appartenenti a gruppi bancari.

A tal fine, le banche non appartenenti a gruppi bancari e le capogruppo per conto dei soggetti appartenenti al gruppo inviano alla Banca d'Italia apposita comunicazione entro dieci giorni dall'approvazione delle proposte di modifica dei regolamenti da parte del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente (1). La comunicazione deve comprendere almeno:

la delibera del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, di approvazione della modifica del regolamento che disciplina il trattamento previdenziale degli aderenti (pensionati e/o attivi);

una relazione sul progetto di modifica che ne illustri gli obiettivi e le motivazioni che hanno condotto alla modifica medesima.

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche deliberate al quadro normativo di riferimento, nonché la coerenza delle scelte effettuate anche in relazione ai riflessi che il progetto può determinare sulla complessiva situazione tecnica e organizzativa della banca o del gruppo. Particolare attenzione viene posta nel valutare eventuali previsioni concernenti i seguenti argomenti:

sistema di finanziamento e forme di contribuzione;

regime e tipologia delle prestazioni;

criteri di gestione delle risorse;

composizione e funzioni degli eventuali organi del fondo e degli organismi aventi comunque competenze di sorveglianza o consultive;

sistema dei controlli adottato per la gestione finanziaria e per la verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

(1) La comunicazione va presentata alla filiale della Banca d'Italia nel cui ambito la banca o la capogruppo hanno la loro sede legale.

In assenza di un provvedimento di diniego esplicito, la modifica regolamentare si intende approvata e diviene efficace decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Banca d'Italia. Ove quest'ultima richieda chiarimenti o integrazioni, il termine è interrotto e riprende a decorrere un nuovo termine dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può richiedere la rimozione o la riformulazione di norme regolamentari qualora queste rappresentino un ostacolo alla funzionalità aziendale, alla sana e prudente gestione della banca o del gruppo, alla corretta e trasparente amministrazione e gestione del fondo.

Una volta completato il procedimento, le banche e le capogruppo inviano una copia a stampa del nuovo regolamento, firmata dal legale rappresentante della società al cui interno il fondo è istituito.

Le modifiche che riguardano informazioni rilevanti per la tenuta dell'albo (ad es., la denominazione del fondo) vanno senza indugio comunicate anche alla COVIP per le conseguenti modificazioni dell'albo. La COVIP va informata anche in merito alle vicende concernenti il soggetto al cui interno è istituito il fondo stesso (ad es., cambi di denominazione o della sede legale conseguenti a operazioni di fusione) che modificano le predette informazioni.

Le modifiche regolamentari eventualmente intervenute tra la data di iscrizione all'albo dei fondi pensione e quella di ricevimento delle presenti disposizioni, ove non già trasmesse, vanno comunicate alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di formulare al riguardo eventuali osservazioni.

2. *Informativa sulla situazione tecnica del fondo.*

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 124/1993 e degli articoli 51 e 67 del testo unico bancario, la Banca d'Italia può richiedere ai soggetti vigilati la trasmissione di dati e documenti, con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

Al riguardo, le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia, entro tre mesi dal presente provvedimento, una informativa sulla situazione tecnica del fondo alla data del 31 dicembre 1999.

Al fine di una compiuta ed esaustiva rappresentazione della situazione tecnica, i competenti responsabili del fondo devono utilizzare tutte le informazioni in loro possesso e segnalare ogni situazione che, sulla base del proprio prudente apprezzamento, sia ritenuta in grado di condizionare l'evoluzione equilibrata degli aggregati tecnico-patrimoniali del fondo.

In particolare, per i regimi previdenziali a prestazione definita, l'informativa — con riferimento ai singoli fondi ovvero, ove esistenti, ai singoli comparti degli stessi — deve riguardare:

l'eventuale disallineamento prospettico della dotazione del fondo rispetto agli impegni stimati;

le misure e i tempi di realizzazione delle iniziative assunte o che si intendono assumere per assicurare il ripristino della congruità della consistenza del fondo, indicando altresì le eventuali ragioni di opportunità che hanno consigliato di non intervenire nell'immediato;

copia della relazione attuariale riferita alla medesima data del 31 dicembre 1999.

Le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia le eventuali modificazioni relative alle predette informazioni con cadenza annuale, ferma restando l'esigenza di informare tempestivamente la Banca d'Italia nel caso di eventi di portata eccezionale.

Data la rilevanza delle materie trattate, le disposizioni contenute nel presente messaggio saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si fa riserva di far confluire, alla prima occasione, le presenti disposizioni nelle istruzioni di vigilanza per le banche.

Roma, 26 aprile 2000

Il Governatore: FAZIO

00A4742«

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46 recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»

Il decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000.

00A4739

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.16947-XV.J(2136) del 22 marzo 2000, i manufatti esplosivi denominati «Bomba d'Angelo 110A» e «Bomba d'Angelo 130A» che la ditta «La Pirotecnica» di D'Angelo Luigi intende produrre nel proprio stabilimento sito in Udine - località Prà D'Attimis, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23701-XV.J(1909) del 29 marzo 2000, i manufatti esplosivi denominati:

B11033.01 (d.f.: Onda rossa 10 cm);

B11033.02 (d.f.: Onda oro 10 cm);

B11033.03 (d.f.: Onda gialla 10 cm);

B11033.04 (d.f.: Onda bianca 10 cm);

B11033.05 (d.f.: Onda verde 10 cm);

B11033.06 (d.f.: Onda viola 10 cm),

che la «R. Riedlinger S.r.l.» con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23698-XV.J(1908) del 29 marzo 2000, i manufatti esplosivi denominati:

B13043.01 (d.f.: Variante rosso-verde-blu 15 cm);

B13043.02 (d.f.: Variante blu-rosso-argento 15 cm);

B13043.03 (d.f.: Variante verde-viola-giallo limone 15 cm);

B13043.04 (d.f.: Variante argento-viola-verde 15 cm);

B13043.05 (d.f.: Variante verde-bianco-rosso 15 cm),

che la «R. Riedlinger S.r.l.» con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

CON DECRETO MINISTERIALE N. 559/C.6675-XV.J(1949) DEL 20.3.2000, I MANUFATTI ESPLOSIVI QUI DI SEGUITO DESCRITTI, CHE LA DITTA PIROTECNIA S.R.L. INTENDE PRODURRE NELLA PROPRIA FABBRICA DI FUOCHI ARTIFICIALI, SONO RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E CLASSIFICATI NELLA IV CATEGORIA DELL'ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CITATO TESTO UNICO:

colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore blu
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore argento
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore verde
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore viola
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde
colpo a sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso

colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore blu
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore argento
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore verde
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore viola
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde
colpo a doppia sfera vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso

peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore blu
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore argento
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore verde
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore viola
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde
peonia vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso

una ripresa di lampi vaccalluzzo calibro 70

una ripresa farfalle vaccalluzzo calibro 70

una ripresa di fischi vaccalluzzo clibro 70

una ripresa di girelle vaccalluzzo calibro 70

una ripresa di ululi vaccalluzzo calibro 70

ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore blu
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore argento
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore verde
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore viola
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde
ritardo di sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso

ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore blu
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore argento
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore verde
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore viola
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante oro
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde
ritardo di doppia sfera e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso

ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore rosso
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore blu
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore argento
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore verde
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore azzurro
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore viola
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore bianco
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore sfera di carbone
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore giallo
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore arancione
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolanete oro
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore tremolante bianco
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore intermittente bianco
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice oro
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice verde
ritardo di peonie e lampi vaccalluzzo calibro 70 di colore salice rosso
ritardo di farfalle e lampi vaccalluzzo calibro 70
ritardo di girelle e lampi vaccalluzzo calibro 70
ritardo di ululi e lampi vaccalluzzo calibro 70
ritardo di fischi e lampi vaccalluzzo calibro 70
due riprese di lampi vaccalluzzo calibro 70
una ripresa di lampi c28 vaccalluzzo calibro 70
due riprese di lampi c.28 vaccalluzzo calibro 70

Con decreto ministeriale n. 559/C.20929-XV.J(2186) del 20.3.2000, gli esplosivi denominati HTX, TATB e NONA, nonché i manufatti esplosivi qui di seguito riportati che la S.p.A. SCHLUMBERGER ITALIANA - DIVISIONE WIRELINE & TESTING con sede in Parma intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'Allegato "A" al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico con a fianco attribuita classificazione ONU:

ESPLOSIVI:

- HTX
- TAT B
- NONA

II CAT. - GRUPPO A N. O.N.U. 0475 1.1D

prodotti da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

CARICHE CAVE CONTENENTI ESPLOSIVO RDX:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.447383 - 2 1/8" POWER ENERJET, RDX	II	A	0441 1.4S
H.447540 - 43NS ULTRAPACK III, RDX	II	A	0441 1.4S
H.447660 - CHARGE, 4505 HYPERJET, RDX	II	A	0440 1.4D
H.448170 - 2 1/8" ENERJET BIG HOLE, RDX	II	A	0441 1.4S
H.448403 - 1 11/16" HYPERCAP, RDX	II	A	0441 1.4S
H.448680 - CHARGE, 2 1/8" PHASED ENERJET, RDX	II	A	0441 1.4S
H.523022 - 43C HYPERPACK ASSEMBLY	II	A	0440 1.4D
H.543099 - 34J ULTRAJET, RDX	II	A	0441 1.4S

prodotte da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

P.304750 - CHARGE 38A ULTRAJET, RDX	II	A	0441 1.4S
P.448220 - CHARGE 1 11/16" ENERJET III	II	A	0441 1.4S

prodotte da: Manhrhin Defense - Cusset Cedex (Francia)

CARICHE CAVE CONTENENTI ESPLOSIVO HNS:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.447615 - CHARGE, POWERJET 3406, HNS	II	A	0440 1.4D
H.448236 - 16A HYPERDOME, HNS	II	A	0441 1.4S
H.448644 - 2 1.8" ENERJET III, HNS	II	A	0441 1.4S
H.448884 - CHARGE, 1 11/16" ENERJET, HNS	II	A	0441 1.4S

prodotte da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

CARICHE CAVE CONTENENTI ESPLOSIVO HMX:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.334498 - 51B HYPERJET II, HMX	II	A	0440 1.4D
H.334536 - H41B ULTRAPACK, HMX, 4"	II	A	0441 1.4S
H.348591 - CHARGE, POWERJET 2006, HMX	II	A	0441 1.4S
H.432441 - POWERJET 2006 CLEANSHOT, HMX	II	A	0441 1.4S
H.432444 - 19 POWERJET CLEANSHOT, HMX	II	A	0441 1.4S
H.432446 - 41 POWERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.432456 - CHARGE, POWERJET, 4512 HMX	II	A	0441 1.4S
H.432470 - 1 11/16" PHASED POWER ENERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447008 - 1 11/16" POWER PIVOT, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447055 - CHARGE, 2 1/8" PHASED ENERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447305 - CHARGE, 1 11/16" retrievable phased ENERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447325 - CHARGE, 2 ½" PHASED POWER ENERJET, HMX	II	A	0440 1.4D
H.447384 - 2 1/8" POWER ENERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447464 - 34 POWERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447479 - POWERJET 1606, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447482 - CHARGE, 2 1/8" PHASED POWER ENERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447489 - 1 11/16" POWER ENERJET, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447492 - POWERJET 4521, HMX	II	A	0441 1.4S
H.447497 - CHARGE, POWERJET 4505, HMX	II	A	0440 1.4D
H.447515 - CHARGE, POWERJET 2306,HMX	II	A	0441 1.4S
H.447541 - 43NS ULTRAPACK III, HMX	II	A	0441 1.4S
H.448246 - CHARGE, 1 11/16" ENERJET III, HMX	II	A	0441 1.4S
H.448391 - 16A HYPERDOME, HMX	II	A	0441 1.4S
H.448949 - CHARGE, POWERJET 2506, HMX	II	A	0441 1.4S

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.448989 - CHARGE, 51J ULTRAJET, HMX	II	A	0440 1.4D
H.523620 - 43CJ ULTRAPACK II, HMX	II	A	0441 1.4S
H.543100 - 34J ULTRAJET, HMX	II	A	0441 1.4S

prodotte da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

CARICHE CAVE CONTENENTI ESPLOSIVO HTX:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.432442 - 19 POWERJET, HTX	II	A	0441 1.4S
H.432445 - 27 POWERJET, HTX	II	A	0441 1.4S
H.432471 - POWERJET 2006, HTX	II	A	0441 1.4S
H.432472 - POWERJET 2306, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447011 - CHARGE 34JL ULTRAJET, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447012 - CHARGE 34J ULTRAJET, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447013 - CHARGE 37J ULTRAJET, HTX	II	A	0440 1.4D
H.447241 - POWERJET 2506, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447444 - CHARGE 34 JM ULTRAJET, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447450 - 2 1/8" POWER ENERJET, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447490 - 1 11/16" POWER ENERJET, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447495 - 48 POWERJET, HTX	II	A	0440 1.4D
H.447612 - POWERJET 2906, HTX	II	A	0441 1.4S
H.447616 - CHARGE, POWERJET 3406, HTX	II	A	0440 1.4D

prodotte da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

CARICHE TAGLIATUBI:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
B.030279 - TUBING CUTTER 1 11/16", HMX	II	A	0441 1.4S
B.030280 - TUBING CUTTER 1 13/16", HMX	II	A	0441 1.4S
B.030290 - TUBING CUTTER 1 23/32" HMX	II	A	0441 1.4S
B.030894 - TUBING CUTTER 1.580", HMX	II	A	0349 1.4S

prodotte da: Halliburton Energy System - Broussard,La (U.S.A.)

B.077566 - COLLIDING TOOL HMX 2.25" 400°F TYPE 3	II	A	0441 1.4S
B.078468 - COLLIDING TOOL HNS 2.25" 500°F TYPE 4	II	A	0441 1.4S

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
B.078469 - COLLIDING TOOL HNS 1.37" 500°F TYPE 5	II	A	0441 1.4S

prodotte da: Swetech AB - Karlskoga (Svezia)

ACCENDITORI:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
B.021121 - BAKER SECONDARY IGNITER	III	-	0454 1.4S
B.027708 - BAKER FIRING HEAD IGNITER	III	-	0454 1.4S

prodotti da: Baker Oil Tools - Houston - Texas (U.S.A.)

B.028827 - CPST IGNITER	III	-	0267 1.4B

prodotto da: Mecano - Tech - Kenney - Texas (U.S.A.)

H.223460 - CST IGNITER	III	-	0325 1.4G

prodotto da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

P.276570 - CST IGNITER NEEDLE	III	-	0454 1.4S

prodotto da: Manhrhin Defense - Cusset Cedex (Francia)

240448-001 - IGNITER	III	-	0325 1.4G

prodotto da: Pipe Recovery System - Houston - Texas (U.S.A.)

CARTUCCE SPECIALI:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.223545 - POWDER CHARGE	V	A	0349 1.4S
H.447292 - CARTRIDGE SCHLUMBERGER SUPER SET POWER	V	A	0323 1.4S
H.523162 - CPST PROPELLANT CARTRIDGE	V	A	0323 1.4S

prodotte da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

MICCIA DETONANTE:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.354689 / B.073382 - DET CORD RDX 80 GR/FT DN PT 150	II	A	0349 1.4S

prodotta da: Dynamit Nobel GmbH - Troisdorf (Germania)
distribuita da: - Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)
(in confezioni da 76,20 metri)
- Etudes et Production Schlumberger - Clamart Cedex (Francia)
(in confezioni da 67 metri)

B.077062 - DET CORD HMX 80 GR/FT DN PT 165	II	A	0349 1.4S

prodotta da: Dynamit Nobel GmbH -Troisdorf (Germania)
distribuita da: - Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)
(in confezioni da 76,20 metri)
- Etudes et Production Schlumberger - Clamart Cedex (Francia)
(in confezioni da 67 metri)

BOOSTER:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.447381 - E-B BOOSTER, HMX	II	B	0367 1.4S

prodotto da: Ensigne Bickford Simsbury - CT (U.S.A.)

H.447509 - BOOSTER, HP4	II	B	0384 1.4S
H.447624 - BOOSTER, HP10, NONA	II	B	0384 1.4S

prodotti da: Schlumberger Perforating & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.)

DETONATORI ELETTRICI:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.448887 - DFC 10 DETONATOR	III	-	0456 1.4S

prodotto da: OricBrasil Ltda. - Lorena/SP (Brasile)

H.448936 - TEC 1 DETONATOR	III	-	0255 1.4B

prodotto da: TEC-Harseim S.A.I.C. - Renca, Santiago (Cile)

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.523621 - EB 161 DETONATOR	III	-	0255 1.4B

prodotto da: Ensigne-Bickford - Simsbury,CT (U.S.A.)

P.448696 - ELECTRIC DETONATOR DYNAWELL 1019S	III	-	0255 1.4B

prodotto da: Dynamit Nobel GmbH - Troisdorf (Germania)

DETONATORE A PERCUSSIONE:

	CAT.	GRUPPO	O.N.U.
H.524167 - DETONATOR, PERCUSSION, HT	III	-	0455 1.4S

prodotto da: Schlumberger Perforting & Testing Center - Rosharon - Texas (U.S.A.).

Con decreto ministeriale n. 559/C.20828-XV.J(2185) del 20.3.2000, gli artifici pirotecnici denominati:

CANDELA ROMANA CAL. 30 MM. - ART. 3502 8 COMETE ORO + STELLE BLU
CANDELA ROMANA CAL. 30 MM. - ART. 3505 8 COMETE ORO + STELLE ORO
CANDELA ROMANA CAL. 30 MM. - ART. 3601 8 COMETE ARGENTO + STELLE ROSSE
CANDELA ROMANA CAL. 30 MM. - ART. 3606 8 COMETE ARGENTO + STELLE ARGENTO
CANDELA ROMANA CAL. 30 MM. - ART. 3701 8 COMETE BIANCHE + STELLE ROSSE
CANDELA ROMANA CAL. 30 MM. - ART. 3703 8 COMETE BIANCHE + STELLE VIOLA
CANDELA ROMANA CAL. 30 MM. - ART. 3804 8 COMETE GIALLE + STELLE VERDI

che la Ditta PANZERA s.a.s. di G. PANZERA & C. intende produrre nella propria fabbrica in Carignano (TO), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7283-XV.J(1981) del 22.3.2000, i manufatti esplosivi denominati:

B12017 (d.f.: DALIA VERDE);
B12022 (d.f.: PEONIA META' ARGENTO META' ROSSA);
B12031 (d.f.: DUE ANELLI ROSSO-BLU);
B12032 (d.f.: PEONIA BLU BRILLANTE);
B12033 (d.f.: PEONIA ROSSA BRILLANTE);
B12035 (d.f.: SFERA GIALLA VIVACE),

che la "R. RIEDLINGER S.r.l.", con sede in Merano (BZ), intende importare dalla Ditta Jiangmen Native Produce I/E CO - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16950-XV.J(2139) del 20.3.2000, gli artifici pirotecnici, che la s.n.c. VALLEFUOCO intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico:

VALLEFUOCO G210
VALLEFUOCO G230
VALLEFUOCO G250
VALLEFUOCO S11
VALLEFUOCO S13
VALLEFUOCO S16
VALLEFUOCO S21

Con decreto ministeriale n. 559/C.7284-XV.J(1982) del 22.3.2000, i manufatti esplosivi denominati:
B13006 (d.f.: PARACADUTE MULTIPLO ROSSO CON COLLANA);
B13011 (d.f.: PARACADUTE MULTIPLO VERDE CON COLLANA);
B13012 (d.f.: PARACADUTE MULTIPLO BIANCO CON COLLANA);
B13025 (d.f.: ORCHIDEA D'ORO);
B13029 (d.f.: CORONA ROSSA),
che la "R. RIEDLINGER S.r.l.", con sede in Merano (BZ), intende importare dalla Ditta Jiangmen Native Produce I/E CO - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7285-XV.J(1983) del 22.3.2000, i manufatti esplosivi denominati:
B13018 (d.f.: VARIANTE ROSSO-BIANCO-BLU);
B13020 (d.f.: PEONIA ROSSA);
B13022 (d.f.: PEONIA BROCADE CAMBIA IN VERDE);
B13024 (d.f.: PEONIA D'ARGENTO);
B13031 (d.f.: VARIANTE GIALLO-BIANCO);
B13032 (d.f.: CRISANTEMO GLITTER CON PEONIA BLU),
che la "R. RIEDLINGER S.r.l.", con sede in Merano (BZ), intende importare dalla Ditta Jiangmen Native Produce I/E CO - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24646-XV.J(2291) del 22 marzo 2000, i manufatti esplosivi denominati:

PREMEX 500;

PREMEX 600;

PREMEX 2000;

PREMEX 2100;

PREMEX 2200;

PREMEX 2300,

che la «Pravisani S.p.a.», intende produrre nel proprio stabilimento sito in Sequals (Pordenone) - località Prati Del Sbriss, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 2ª categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico con classificazione ONU n. 0241, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17048-XV.J(2141) del 22 marzo 2000, il manufatto esplosivo denominato «Art. 9636 (d.f.: 100 Effetti assortiti)», che la «R. Riedlinger S.r.l.» con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16945-XV.J(2134) del 22 marzo 2000, i manufatti esplosivi denominati «Bomba D'Angelo 85A» e «Bomba D'Angelo 85B» che la ditta «La Pirotecnica» di D'Angelo Luigi intende produrre nel proprio stabilimento sito in Udine - località Prà D'Attimis, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16946-XV.J(2135) del 22 marzo 2000, i manufatti esplosivi denominati «Bomba D'Angelo 150A» e «Bomba D'Angelo 150B» che la ditta «La Pirotecnica» di D'Angelo Luigi intende produrre nel proprio stabilimento sito in Udine - località Prà D'Attimis, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16949-XV.J(2138) del 22 marzo 2000, i manufatti esplosivi denominati «Bomba d'Angelo 105A» e «Bomba d'Angelo 105B» che la ditta «La Pirotecnica» di d'Angelo Luigi intende produrre nel proprio stabilimento sito in Udine - località Prà D'Attimis, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 00A4669 a 00A4675 - 00A4720 - 00A4722

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri

Con decreto ministeriale n. 559/C.24221-XV.J(2271) del 20 marzo 2000, le polveri denominate PEFL 18, PEFL 19 e PFEL 29, che lo Stabilimento Militare Propellenti intende produrre negli impianti dello stesso stabilimento sito in Fontana Liri (FR), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella 1ª categoria gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A4721

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 maggio 2000

Dollaro USA	0,8984
Yen giapponese	97,21
Dracma greca	336,20
Corona danese	7,4525
Corona svedese	8,1465
Sterlina	0,58380
Corona norvegese	8,1250
Corona ceca	36,603
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,33
Zloty polacco	4,1733
Tallero sloveno	204,5125
Franco svizzero	1,5467
Dollaro canadese	1,3457
Dollaro australiano	1,5156
Dollaro neozelandese	1,8318
Rand sudafricano	6,2511

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4797

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto ministeriale 6 aprile 2000 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

St. Mary's international school di Tokyo (Giappone).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

00A4676

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata l'istanza, presentata nei termini previsti e nelle forme di rito, dal Consorzio vini d.o.c. «Lison Pramaggiore» avverso il proprio parere inerente alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» e alla proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2000 e, più specificatamente, al disposto dell'art. 2 comma 2.2., del disciplinare medesimo nel contesto del quale è definito, in termini percentuali, l'utilizzo dei vitigni atti alla produzione delle tipologie «bianco» e «rosso» dei vini di che trattasi, a seguito di apposito supplemento istruttorio nella riunione tenutasi il 22 marzo 2000, ha accolto l'istanza in questione.

Conseguentemente a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, relativo ai citati vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo del comma 2.2 dell'art. 2 che risulta essere stato modificato in accoglimento della istanza a cui si fa riferimento.

Art. 2.

2.1 (invariato);

2.2 La denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» con la specificazione del colore «bianco» è riservata ai vini prodotti con uve, mosti e vini provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale iscritti agli albi camerali nella seguente proporzione:

tocai friulano: dal 50 al 70%;

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca elencate al comma 2.1 e iscritte ai rispettivi albi camerali.

La denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore con la specificazione del colore «rosso» (anche nella versione «novello») è riservata ai vini prodotti con uve, mosti e vini provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi camerali nella seguente proporzione:

merloot: dal 50% al 70%;

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca nera elencate al comma 2.1 e iscritte ai rispettivi albi camerali.

2.3 — invariato;

2.4 — invariato;

2.5 — invariato.

00A4740

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Ciliegia di Marostica» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino s.c. a r.l. con sede in via G. Marconi, 63 - Mason Vicentino (Vicenza), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» è riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal reg. CEE n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle seguenti varietà:

a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alla varietà Bigareaux, Moreaux e Burlat;

b) medio precoce «Roana» e il durone precoce «Romana»;

c) tardive duracine: «Milanese», «Durone Rosso» (Ferrovia simile) e «Bella Italia»;

d) «Sandra Tardiva»;

ed inoltre le varietà «Van»; «Giorgia»; «Ferrovia»; «Durone Nero I»; «Durone Nero II»; «Mora di Cazzano»; «Ulster».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Vicenza: Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena, Pianezze, Marostica, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta ed infine la parte del territorio del comune di Schiavon cosi delimitata: a est della statale per Vicenza la porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad ovest della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia Vecchia.

Art. 4.

Ambiente di coltivazione e tecnica colturale

L'ambiente di coltivazione e la tecnica colturale per la produzione della «Ciliegia di Marostica» sono le seguenti:

terreni: i terreni dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 con esclusione di quelli pianeggianti non drenati;

preparazione del terreno: la preparazione dei terreni per l'impianto dovrà essere eseguita con idonea lavorazione della superficie interessata. Nei terreni di collina è obbligatoria almeno l'esecuzione di una lavorazione localizzata a «buche», con dimensioni minime delle stesse di metri 1,0 × 1,0 × 1,0. È obbligatoria l'effettuazione di analisi chimico fisiche del terreno oggetto d'impianto da eseguirsi

secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo allo scopo di predeterminare la necessità e la quantità di eventuali concimazioni di fondo;

impianto: viene ammesso esclusivamente l'impiego di astoni innestati su *Prunus Avium*. È ammesso l'uso sia di astoni innestati con le varietà di cui al precedente art. 2 e l'innesto a dimora del selvatico con le varietà medesime;

forma di allevamento: sono ammesse tutte le forme di allevamenti sia in volume che in parete. Per le forme in volume la chioma dovrà assumere una forma mono/poli conica o tronco/conica, con base/i all'estremità inferiore. Gli impianti dovranno in ogni caso rispondere ai seguenti altri requisiti:

le chiome di alberi contigui dovranno essere tra loro separate, ovvero senza presenza di intersecamenti tra rami delle stesse;

assenza di seccumi interni alle chiome;

densità e distribuzione delle ramificazioni dovranno essere tali da garantire illuminazione e arieggiamento di tutta la chioma degli alberi.

Per i nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze mimme: metri 4.00 sul filare e metri 4.00 tra i filari.

consociazione varietale: la distribuzione delle varietà nell'impianto dovrà essere rapportata all'epoca di fioritura e di maturazione delle stesse, predisponendo i nuovi impianti per blocchi varietali omogenei per epoca di fioritura e maturazione delle varietà comprese in uno stesso blocco varietale o di consociazione varietale;

difesa fitosanitaria: allo scopo di salvaguardare e tutelare il patrimonio apistico locale:

sono rigorosamente vietati gli interventi antiparassitari durante la fase della fioritura;

prima dell'esecuzione di eventuali interventi dovrà essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. La difesa fitosanitaria dovrà comunque essere attuata secondo i criteri della difesa integrata.

Per il preventivo contenimento del rischio di infezioni di Monilia sui fiori, è obbligatoria la potatura di arieggiamento delle chiome e l'eliminazione dagli alberi delle eventuali produzioni non raccolte;

raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide. Già in azienda agricola le ciliegie devono essere sottoposte a cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.

Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono comunque essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare perdite di qualità e conservabilità.

Qualora non venisse effettuata una commercializzazione della produzione nell'arco delle 48 ore i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento anche con la tecnica dell'idrocooling.

Art. 5.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Ciliegia di Marostica» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il produttore o l'organismo associativo deve comunicare all'organismo di controllo la data indicativa d'inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa.

Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.

Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche qualitative: le caratteristiche qualitative del prodotto devono essere, tranne che per il calibro, quelle corrispondenti alla categoria «I» (prima) stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione.

Calibrazione: la calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le ciliegie devono avere un calibro minimo di 20 mm.

Colorazione: la colorazione dei frutti commerciabili dovrà in linea generale essere:

rosso fuoco/rosso scuro per le ciliegie appartenenti alle seguenti varietà: Francese, Sandra, Durone rosso, Milanese, Ferrovia, Mora di Cazzano, Romana;

rosso scuro per le altre varietà.

Tolleranze: è consentita una tolleranza nella calibrazione e colorazione del 10% in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate.

Art. 7.

Confezionamento

Disposizioni generali relative alla presentazione.

Per essere ammesse al consumo le ciliegie dovranno essere confezionate in apposito contenitore (di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo) con una capacità della minima unità commercializzabile pari al massimo di 10 kg di prodotto.

Omogeneità.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità. La grandezza dei frutti deve essere omogenea. Inoltre le ciliegie devono presentare colorazione e maturazione uniformi.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Condizionamento.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali deve essere effettuato solo con stampa o etichettatura realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni: CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P. inoltre, nello stesso campo visivo, devono essere indicati gli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

data di confezionamento.

Deve essere inoltre inserito il logo sotto riportato e raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032 C con peduncolo, di colore verde pantone 361 C, con foglia di colore grigio pantone 404 C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404 C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «Ciliegia di Marostica Ciliegia I.G.P.», carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032 C; la dimensione dei disegni f.to cm 9×7 e cm 3×4 del logo, la grandezza dei caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccoli 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovrà rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

00A4741